

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### **La compilazione del Quadro FC nel modello Redditi SC 2023**

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

## ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito del **Modello Redditi Società di capitali (Redditi SC)**, da presentare nel 2023 per il periodo d'imposta 2022, il **Quadro FC** deve essere utilizzato per dichiarare i **redditi dei soggetti controllati non residenti (Controlled Foreign Companies - CFC)** e, pertanto, deve essere compilato:

- dalle **imprese** che controllano **soggetti non residenti**;
- dalle **società** e dagli **enti** di ogni tipo, compresi i **trust**, con o senza personalità giuridica, **non residenti** nel territorio dello Stato ([articolo 73, comma 1, lett. d, Tuir](#)), relativamente alle loro **stabili organizzazioni italiane**.

#### ***Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC): sintesi della disciplina***

In virtù di quanto previsto dall'[articolo 167 Tuir](#), rubricato ***“Disposizioni in materia di imprese estere controllate”*** si considerano **soggetti controllati non residenti** le imprese, le società e gli enti non residenti in Italia, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono **controllati** direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), da parte di una società o di un ente residente in Italia;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è **detenuto**, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) o tramite società fiduciaria o interposta persona, da una società o di un ente residente in Italia.

Lo stesso [articolo 167](#) stabilisce che si considerano altresì **soggetti controllati non residenti**:

- le **stabili organizzazioni all'estero** dei soggetti di cui all'elenco precedente;
- le **stabili organizzazioni all'estero** di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'[articolo 168-ter Tuir](#) (c.d. *esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti*).

La disciplina dell'[articolo 167 Tuir](#) si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore** alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile - **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021**);
- oltre **un terzo dei proventi** da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate dalla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 167 (ad esempio, *interessi, canoni, dividendi, redditi da leasing finanziario, redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie*).

Il comma 5 dell'articolo 167 espressamente prevede che le disposizioni finora descritte non si applicano se il contribuente dimostra che il **soggetto controllato non residente** svolge un'attività economica **effettiva**, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Si ricorda, inoltre, che ai fini della tassazione dei redditi di imprese estere partecipate si applicano, ove compatibili, le disposizioni del **D.M. 21.11.2001, n. 429**, adottato in attuazione del comma 8 dell'articolo 167 Tuir nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 4 D.Lgs. 142/2018.

### ***Struttura del Quadro FC***

Il **Quadro FC** è articolato in sei **Sezioni**:

- **Sezione I** - indicazione dei **dati identificativi** della CFC;
- **Sezione II-A** - determinazione del **reddito** della CFC;
- **Sezione II-B** - **perdite** d'impresa non compensate dalla CFC;
- **Sezione III** - **imputazione**, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
- **Sezione IV** - prospetto degli **interessi passivi non deducibili**;
- **Sezione V** - **attestazioni** sulla conformità o congruità dei valori di bilancio.

#### ***Sezione I - Dati identificativi del soggetto controllato non residente***

All'interno della **Sezione I** devono essere indicati i **dati identificativi** del soggetto controllato

non residente (tra gli altri, denominazione e codice di identificazione fiscale) e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Inoltre, all'interno della **Sezione I** sono disponibili alcune caselle da utilizzare per dichiarare talune informazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito dei soggetti controllati non residenti; si tratta delle caselle:

- **Monitoraggio**;
- **CFC**;
- [Articolo 168-ter, comma 4](#);
- [Articolo 167, comma 11](#);
- **OICR**.

### **Sezione II-A - Determinazione del reddito della CFC**

La **determinazione del reddito** della CFC deve essere definita utilizzando la **Sezione II-A** in applicazione delle regole di seguito sinteticamente riportate:

- il **reddito** del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'Ires, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'[articolo 30 L. 724/1994](#), all'[articolo 9-bisL. 50/2017](#); all'[articolo 1 D.L. 201/2011](#); e all'articolo 86, comma 4, Tuir;
- è, altresì, esclusa l'applicazione di **regimi fiscali opzionali o agevolativi**;
- un'eventuale **perdita** deve essere computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell'[articolo 84 Tuir](#);
- i **redditi** devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- ai fini della determinazione dei **"valori di partenza fiscali"** degli elementi patrimoniali della CFC dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata (tali documenti contabili, peraltro, devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli).

### **Sezione II-B - Perdite non compensate**

La **Sezione II-B** è composta da due righi:

- **rigo FC40**, all'interno del quale nella colonna 2 vanno indicate le **perdite utilizzabili in misura limitata** ai sensi dell'[articolo 84, comma 1, Tuir](#) (inclusa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1);
- **rigo FC41**, all'interno del quale nella colonna 2 vanno indicate le **perdite fiscali utilizzabili in misura piena** ai sensi dell'[articolo 84, comma 2, Tuir](#) (inclusa la perdita

relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1).

### **Sezione III - Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti**

La **Sezione III** deve essere utilizzata per indicare i **redditi** conseguiti dal soggetto controllato non residente che sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

In relazione a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC devono essere indicati i seguenti dati:

- **codice fiscale** (colonna 1);
- quota percentuale di **partecipazione diretta e/o indiretta** agli **utili** della CFC (colonna 2);
- **quota di reddito** determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37 (colonna 3);
- quota di **imposte pagate all'estero a titolo definitivo** che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39 (colonna 4).

### **Sezione IV - Prospetto degli interessi passivi non deducibili**

La **Sezione IV** deve essere compilata dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile

degli interessi passivi, l'[articolo 96 Tuir](#).

### **Sezione V - attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio**

Infine, la **Sezione V** deve essere compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel **D.M. 429/2001**, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. In tal modo è possibile dichiarare che:

- i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (c.d. **valori di partenza**) risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**);
- ovvero che ne sia stata attestata la **congruità** da uno o più soggetti di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 39/2010](#) in materia di abilitazione all'esercizio della revisione legale (**casella 2**).